

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34.

“Interventi per favorire l’autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

INDICE

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Destinatari

Articolo 3 Competenze della Regione

Articolo 4 Interventi

Articolo 5 Tavolo Permanente

Articolo 6 Interventi per gli uomini autori della violenza

Articolo 7 Clausola valutativa

Articolo 8 Norma finanziaria

Articolo 9 Entrata in vigore

Art.1

(Finalità)

1. La Regione Campania, in conformità alla legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328), e alla legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, come definita nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 è una grave violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.

2. La Regione garantisce alle donne vittime di violenza di genere ed ai loro figli minori o diversamente abili, l’accoglienza, l’assistenza psico-fisica e il sostegno per consentire loro di recuperare la propria autonomia e l’indipendenza personale, sociale ed economica, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato.

3. La Regione sostiene interventi di prevenzione nonché misure dirette a far emergere la violenza di genere sommersa nei confronti delle donne e a contrastare le difficoltà sociali delle donne vittime di violenza e dei loro figli, finalizzati all'acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale come strumento per recuperare la stima e la coscienza del proprio valore personale e di partecipazione attiva alla vita sociale.

4. La Regione, nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne, realizza programmi di intervento per il recupero degli uomini autori della violenza.

#### Art. 2

##### (Destinatari)

1. Le azioni e gli interventi della presente legge sono rivolti:

- a) alle donne vittime di violenza di genere italiane e straniere residenti in Campania;
- b) ai figli delle donne vittime di reati di violenza di genere;
- c) agli uomini autori della violenza.

2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina le modalità ed i criteri di individuazione dei destinatari, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3

##### (Competenze della Regione)

1. La Regione, nei luoghi di istruzione formale ed informale, favorisce e sostiene l'attività di informazione, di prevenzione, di tutela, di solidarietà, di sostegno alle donne vittime di violenza di genere, ai loro figli ed agli uomini autori della violenza ed i relativi interventi, nonché i percorsi culturali di formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere.

2. La Regione, in applicazione della legge regionale 2/2011 sostiene sul territorio regionale la presenza e le attività delle Case di accoglienza e dei Centri antiviolenza.

3. La Regione sensibilizza le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ad un'educazione alle relazioni non discriminatorie nei confronti delle donne, alla parità tra i sessi, per il superamento dei ruoli e degli stereotipi di genere.

4. La Regione sensibilizza le reti territoriali dei servizi educativi e di formazione, i Servizi per il lavoro (SIL) e le Associazioni datoriali per assicurare l'inserimento o il reinserimento delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli in un ambiente di vita che garantisce la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e sostiene la persona vittima nel percorso scolastico, formativo e lavorativo.

#### Art. 4

##### (Interventi)

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1:

- a) favorisce interventi a tutela dei figli delle donne vittime di violenza di genere, se minori, per il completamento del percorso scolastico e formativo;
- b) promuove percorsi e tirocini formativi per le donne vittime di violenza di genere e per i loro figli se maggiorenni, per agevolare il loro inserimento lavorativo e sviluppare la rete territoriale all'interno di nuovi ambiti di intervento;

- c) promuove i tirocini formativi finalizzati all'inserimento e all'inclusione socio-lavorativa dei destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- d) detta linee guida per la predisposizione di progetti di inclusione e di inserimento lavorativo dei destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) sostenuti dalle reti territoriali dei servizi educativi, di formazione e dei Servizi per il lavoro (SIL), in coerenza con la normativa e la programmazione regionale;
- e) favorisce la realizzazione di interventi specifici di trattamento per gli uomini autori della violenza, come previsto all'articolo 6;
- f) predispone, ad integrazione ed in coerenza con la programmazione sociale regionale e locale, azioni integrate per il contrasto alla violenza di genere, in particolare nei confronti delle donne, che prevedono il concorso al finanziamento delle diverse aree di policy coinvolte;
- g) promuove protocolli di intesa ed operativi tra gli Enti pubblici, le Forze dell'ordine, l'Autorità giudiziaria, i Centri antiviolenza, l'Ufficio scolastico regionale ed altri soggetti che operano nel campo del contrasto alla violenza di genere per il raggiungimento di obiettivi condivisi negli interventi di prevenzione, protezione, tutela e cura.

## Art. 5

### (Cabina di regia)

1. E' istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di pari opportunità, la Cabina di regia, per favorire la piena integrazione delle politiche regionali a sostegno dei destinatari previsti all'articolo 2 ed assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, interventi ed azioni.
2. La Cabina di regia:
  - a) promuove e formula proposte, anche tenuto conto di motivati orientamenti di intervento avanzati dalle associazioni o organizzazioni che si occupano della prevenzione e contrasto alla violenza di genere contro le donne, in ordine alle azioni e alle politiche per la piena attuazione della presente legge;
  - b) identifica, sulla base delle informazioni più significative raccolte attraverso una rilevazione sistematica, appropriati indicatori per monitorare i percorsi di protezione e sostegno attivati in ambito sanitario, sociale e scolastico a favore dei destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
  - c) promuove e monitora lo stato di attuazione dei protocolli d'intesa previsti all'articolo 4.
3. La Cabina di regia è composta da:
  - a) l'assessore regionale competente in materia di Pari opportunità, o suo delegato, che la presiede;
  - b) l'assessore regionale competente in materia di Politiche sociali e per l'istruzione, o suo delegato;
  - c) l'assessore regionale competente in materia di Politiche del lavoro, o suo delegato;
  - d) l'assessore regionale competente in materia di Politiche giovanili e fondi europei, o suo delegato;
  - e) un consigliere regionale della maggioranza e uno dell'opposizione designati dal Consiglio regionale.
4. Per perseguire le finalità della presente legge possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Cabina di regia esperti con competenze specifiche nelle materie trattate.
5. La partecipazione ai lavori della Cabina di regia è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese. Essa dura in carica l'intera legislatura.

6. La struttura regionale competente garantisce le funzioni di supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti della Cabina di regia nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 6

(Interventi rivolti agli uomini autori della violenza)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli uomini autori della violenza, per prevenire o almeno limitare il reiterarsi delle azioni di violenza maschile e le conseguenze fisiche e psicologiche che le stesse producono sulla salute delle donne e dei loro figli, favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

2. I programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento per gli uomini già autori della violenza o potenziali tali, anche per prevenire l'eventuale recidiva, sono destinati a favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

#### Art. 7

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette ogni anno, alla Commissione consiliare permanente competente in materia, una relazione sull'attuazione della legge, sugli interventi e sui risultati da essa ottenuti.

#### Art. 8

(Norma Finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari ad euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019, si provvede mediante prelevamento di euro 100.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 ed incremento di pari importo della Missione 12, Programma 5, Titolo 1.

#### Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

### **Lavori preparatori**

Testo unificato delle Proposte di legge a firma dei Consiglieri Carmela Fiola, Mario Casillo, Luca Cascone, Vincenzo Maraio, Vincenzo Alaia, Maurizio Petracca, Francesco Moxedano, Rosa D'amelio, Vincenza Amato, Maria Antonietta Ciaramella, Loredana Raia, Maria Ricchiuti, Flora Beneduce, Maria Grazia Di Scala e Monica Paolino

Proposte di legge assegnate alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II Commissione Consiliare Permanente per il parere. In data 18 gennaio 2017 è stata nominata una sottocommissione per l'esame congiunto delle proposte di legge. La sottocommissione ha licenziato il testo in data 31 ottobre 2017. Successivamente, in data 14 novembre 2017, il testo unificato è stato licenziato dalla VI Commissione.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 novembre 2017.

### **Note**

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

### **Note all'articolo 1.**

#### Comma 1.

*Legge 27 giugno 2013, n. 77: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011".*

### **Note all'articolo 3.**

#### Comma 1.

*Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 già citata al comma 1 dell'articolo 1.*